

Prot.: 573647/RU

Roma, 15 dicembre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28 maggio 2004 e, in particolare, gli articoli 82 e 83 concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 10 aprile 2008 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 – applicabile anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – e, in particolare, l'art. 96, comma 2, che conferma *“le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL”*;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, l'art. 18, comma 4, che prevede: *“Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo”*;

DIREZIONE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che *“Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge (...)”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 e in particolare l'art. 32, comma 1;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 25 ottobre 2022 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori, concernente l'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022, con cui è stato concordato, tra l'altro, di stanziare la somma di 3,7 milioni di euro (€ 3.681.869,53) per finanziare i passaggi economici all'interno delle aree ed è stato individuato in 54 il numero di sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, realizzabili sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria;

CONSIDERATO, altresì, che con la medesima ipotesi di accordo l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori hanno concordato i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree;

VISTA la nota n. 61 del 14 novembre 2022, con cui il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022, sottoscritta in data 25 ottobre 2022;

VISTA la nota n. 269921 del 15 dicembre 2022, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di competenza, *“ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere corso”*;

VISTA la nota n. 92334 del 15 dicembre 2022, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – considerato il sopraindicato parere n. 269921 del 15 dicembre 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha ritenuto che *“l'ipotesi in esame possa avere ulteriore corso”*;

VISTA l'ipotesi di accordo definitiva sottoscritta in data 15 dicembre 2022;

RITENUTO possibile, per tutto quanto sopra, procedere all'indizione di una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, finalizzata all'attuazione di complessivi 54 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Finalità della procedura selettiva, requisiti di partecipazione e cause di esclusione e ammissione con riserva

1. È indetta una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, finalizzata all'attuazione di complessivi 54 sviluppi economici all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.
2. Può partecipare alla procedura selettiva per il passaggio, all'interno della seconda area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al 1° gennaio 2022 – con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni – che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di due anni nella fascia retributiva F2 della seconda area.
3. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti o perché la relativa domanda di partecipazione non è stata presentata nei termini o secondo le modalità di cui al successivo art. 2 o perché ricorrono altre cause di esclusione.
4. Costituisce causa di esclusione dalla procedura l'aver patteggiato negli ultimi cinque anni o l'aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.
5. Ai fini della presente procedura selettiva per reati contro la pubblica Amministrazione si intendono sia i reati di cui al Libro Secondo, Titolo II del Codice penale sia i reati aventi come soggetto passivo la pubblica Amministrazione.
6. Costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva l'aver riportato, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c), del C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018 così come richiamate anche nel vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

7. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva i candidati che siano stati destinatari di uno dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 6, successivamente sospeso per effetto di decisioni giurisdizionali, fino all'esito del giudizio medesimo.
8. Sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, fino alla conclusione del giudizio penale, i candidati che abbiano riportato una sentenza di condanna non definitiva, gli imputati e coloro nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali per reati contro la pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa qualora questi ultimi abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
9. In ogni momento della procedura potrà essere disposta, con determinazione motivata, l'ammissione con riserva dei candidati. Ove sia verificata l'esistenza di una causa di ammissione con riserva successivamente all'approvazione della graduatoria, sarà disposta la sospensione dell'efficacia della medesima nei confronti del candidato interessato.
10. Ai fini della regolare ammissione di ciascun candidato alla procedura selettiva, non devono sussistere le cause di esclusione di cui ai precedenti commi 4 e 6 dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e fino al momento dell'approvazione della graduatoria.
11. La verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione e la verifica dell'assenza di cause di ammissione con riserva e/o esclusione dalla procedura selettiva sono condotte dalle Strutture di vertice (Direzioni regionali/interregionali/interprovinciale di Bolzano e Trento, Direzione Personale) che ricevono le relative domande di partecipazione. Le medesime Strutture adottano le eventuali determinazioni di ammissione con riserva/esclusione.

ARTICOLO 2**Presentazione della domanda di partecipazione**

1. Salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 2, la domanda di partecipazione deve essere redatta, a pena di esclusione, in forma digitale, utilizzando l'applicativo rinvenibile tramite il portale intranet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, seguendo il percorso: *“applicazioni – servizi per i dipendenti – portale self-service (ove si accede con le proprie credenziali di identificazione) – dipendente – candidatura”*. Le attività di compilazione e invio telematico della domanda di partecipazione potranno essere avviate dalle ore 9.00 del 16 dicembre 2022 e dovranno essere completate entro le ore 18.00 del 22 dicembre 2022. Dopo tale termine non sarà più consentita l'attività di compilazione e invio, pena l'esclusione. A conferma del corretto invio della domanda i candidati riceveranno una mail all'indirizzo inserito all'interno della sezione *“Dati anagrafici”* presente sul portale.
2. I dipendenti collocati fuori ruolo, in posizione di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali e coloro che sono impossibilitati ad accedere all'applicazione di cui al comma 1, devono redigere la domanda di partecipazione sul format di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, reperibile sul

DIREZIONE GENERALE

sito internet www.adm.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub “Selezioni interne” e inviarla a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 22 dicembre 2022, all’indirizzo PEC⁽¹⁾ della Direzione territoriale di organica appartenenza ovvero, per i dipendenti in organico presso gli Uffici centrali, al seguente indirizzo PEC: dir.personale.reclutamento@pec.adm.gov.it. La conferma del corretto invio della domanda sarà attestata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal sistema. La presentazione della domanda di partecipazione tramite PEC oltre il termine stabilito comporta l’esclusione dalla procedura.

3. Con l’invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

4. L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito della domanda di partecipazione dovuto a disguidi di ordine tecnico non ad essa imputabili o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’Amministrazione non risponde, altresì, dell’eventuale smarrimento di comunicazioni inerenti la procedura selettiva dipendente da inesatte indicazioni circa l’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione, da parte del medesimo, della variazione dell’indirizzo email indicato nella domanda.

5. La domanda di partecipazione costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli da parte del candidato; è pertanto obbligatoria l’esatta e completa indicazione degli estremi dei titoli di cui si autocertifica il possesso, in modo tale da consentire l’effettuazione di idonei controlli da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. Nell’applicativo presente sul *Portale Self-Service* i candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti e rendere tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione previste. Ai fini del calcolo

⁽¹⁾ Si riportano gli indirizzi PEC delle varie Strutture territoriali alle quali trasmettere la domanda pubblicati sul sito internet dell’Agenzia

dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it

dir.calabria@pec.adm.gov.it

dir.campania@pec.adm.gov.it

dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it

dir.lazio-abruzzo@pec.adm.gov.it

dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it

dir.lombardia@pec.adm.gov.it

dir.puglia-molise-basilicata@pec.adm.gov.it

dir.sardegna@pec.adm.gov.it

dir.sicilia@pec.adm.gov.it

dir.toscana-umbria@pec.adm.gov.it

dir.veneto-friuliveneziagiulia@pec.adm.gov.it

DIREZIONE GENERALE

del relativo punteggio, per quanto riguarda l'esperienza professionale dovranno essere indicate le date di inizio e fine di ciascun periodo di servizio all'interno dell'area/fascia economica e se il servizio è stato svolto a tempo pieno o la percentuale di part-time in caso di servizio svolto a tempo parziale. Per quanto riguarda gli incarichi dovranno essere indicati la tipologia dell'incarico, la data di inizio e fine dello stesso (non inferiore all'anno), e gli eventuali estremi del provvedimento di conferimento. Per quanto riguarda i titoli di studio dovranno essere indicati la tipologia, la denominazione, il luogo e la data di conseguimento del titolo. Al fine di semplificare le attività di verifica da parte degli uffici delle dichiarazioni rese in domanda, i candidati sono invitati, ove possibile, a selezionare il campo "Invio Protocollo" e a caricare nell'apposita sezione "Allegati" la documentazione in proprio possesso. I predetti documenti, ciascuno di dimensione non superiore a 5 Mbyte, potranno essere allegati esclusivamente in formato pdf. I candidati di cui al comma 2 potranno trasmettere eventuali allegati in formato cartaceo all'atto della compilazione dell'allegato A). Per la segnalazione di eventuali problematiche di natura esclusivamente tecnica relative alla funzionalità del portale per l'inserimento delle domande, i candidati potranno contattare, solo se strettamente necessario, il partner tecnologico SOGEI al n. 800 211 351 o inviare una mail all'indirizzo: dir.personale.progressioni@adm.gov.it. L'Ufficio Reclutamento provvederà a riscontrare le suddette richieste solo se attinenti a malfunzionamenti del sistema/impossibilità di inserimento delle candidature.

7. Le verifiche dei titoli autocertificati dai candidati possono essere condotte anche successivamente all'approvazione delle graduatorie. In applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. La verifica dei titoli autocertificati dai candidati è svolta a cura delle Strutture di vertice (Direzioni regionali/interregionali/interprovinciale di Bolzano e Trento, Direzione Personale) che ricevono le relative domande di partecipazione.

ARTICOLO 3

Titoli valutabili

1. Nell'ambito della presente procedura selettiva sono valutabili i titoli posseduti dai candidati alla data del 1° gennaio 2022.

2. Le categorie di titoli valutabili sono due: l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B), ciascuna valutabile con un punteggio massimo di 28.

A) Esperienza professionale: nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutabili:

- l'esperienza di servizio di cui ai successivi punti A1, A2 e A3, fino a un massimo di 21 punti;
- gli incarichi di cui al successivo punto A4, fino a un massimo di 2 punti;
- l'attività svolta e i risultati conseguiti nel biennio 2020/2021 di cui al successivo punto A5, fino a un massimo di 5 punti.

L'esperienza di servizio fa riferimento all'effettivo periodo svolto dal dipendente; ciò che rileva nell'ambito della presente procedura selettiva è, quindi, l'inquadramento economico del dipendente – e non quello meramente giuridico, ove non coincidente con quello economico – in quanto solo quest'ultimo è connesso alle funzioni effettivamente svolte e implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale.

Nell'esperienza di servizio sono valutabili anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato sia di ruolo sia non di ruolo.

È valutabile il servizio a tempo parziale in proporzione alla percentuale di tempo lavorato.

Non sono valutabili quale esperienza professionale effettivamente maturata nelle aree funzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o delle altre pubbliche amministrazioni i periodi di servizio militare, il tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro, in quanto tali periodi – ai sensi dell'art. 2050, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – sono valutabili solo nell'ambito dei pubblici concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni “*per l'assunzione e l'immissione di personale esterno*”, non anche nell'ambito delle procedure selettive interne.

Per quel che concerne l'esperienza professionale, è valutato anche lo svolgimento di particolari incarichi conferiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come previsto dal successivo punto A4.

Al fine dell'applicazione del criterio della valutazione della *performance*, nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutati anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2020/2021, come previsto dal successivo punto A5.

Nel dettaglio, sono previste cinque sottocategorie del titolo “esperienza professionale”, valutabili con un diverso punteggio:

A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva F2 della seconda area, valutabile con punti **1,20** per ciascun anno di servizio e con punti **0,10** per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.



AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

A2) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della seconda area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti **0,70** per ciascun anno di servizio e con punti **0,06** per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.

A3) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti **0,60** per ciascun anno di servizio e con punti **0,05** per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.

L'esperienza di servizio di cui ai precedenti punti A1, A2 A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 21.

A4) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017, per un punteggio massimo complessivo di punti 2⁽²⁾.

In particolare sono attribuibili:

- **Punti 1,50** per ciascun anno consecutivo di incarico di Posizione Organizzativa (*ex lege* e/o da contratto) o Incarico di Responsabilità (di cui alla tabella allegata agli accordi del 7 dicembre 2011 e del 20 marzo 2019 come integrato dall'accordo del 30 aprile 2019).
- **Punti 1,00** per ciascun anno consecutivo di incarico di capo sezione (SOT e Sezione distaccata) e vicario degli UM.
- **Punti 0,50** per ciascun anno consecutivo di incarico di responsabile di articolazione interna ad Aree/Distretti/Laboratori/Uffici/SOT e per ciascun anno consecutivo di incarico svolto presso istituzioni od organismi europei e internazionali.

A5) Attività svolta e risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2020-2021, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

In particolare sono attribuibili:

- **Punti 5** per una valutazione della *performance* nel biennio 2020/2021, con punteggio > 80
- **Punti 4** per una valutazione della *performance* nel biennio 2020/2021, con punteggio > 50 ≤ 80
- **Punti 2,5** per una valutazione della *performance* nel biennio 2020/2021, con punteggio > 20 ≤ 50
- **Punti 0** per una valutazione della *performance* nel biennio 2020/2021, con punteggio fino a 20

⁽²⁾ In caso di incarichi ricoperti contemporaneamente sarà valutato quello più favorevole al dipendente in termini di punteggio riconosciuto.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato in relazione alla presente categoria di titoli deriverà dall'applicazione dei seguenti parametri, riportati, a titolo esemplificativo, nell'apposita scheda di cui all'allegato B (riservato all'Amministrazione), predisposta ai fini della presente procedura.

Elementi valutativi con pari peso percentuale:

- il 50% per i “*risultati della struttura*” rilevati attraverso la media dei punteggi conseguiti per ciascun anno dal dirigente della Struttura – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti in corso d'anno – al netto del punteggio assegnato per il parametro delle capacità manageriali;
- il 50% per il “*contributo individuale*” rilevato attraverso la media dei punteggi attribuiti per ciascun anno al candidato in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse⁽³⁾.

In relazione agli eventuali periodi all'interno del biennio 2020/2021, in cui i dipendenti abbiano svolto servizio in posizione di fuori ruolo o di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali, per i “*risultati della struttura*” sarà attribuito il punteggio della struttura di organica appartenenza, come sopra determinato, mentre per il punteggio relativo al “*contributo individuale*”, sarà attribuito un punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l'Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento. Analogamente, per dipendenti di altre amministrazioni che siano transitati per mobilità presso l'Agenzia e che nel biennio 2020/2021 non abbiano riportato alcuna valutazione in uno o in entrambi gli anni, il punteggio sarà determinato: 1) per i “*risultati della struttura*” dal punteggio conseguito in una o entrambe le annualità dall'Ufficio di organica appartenenza al 31 dicembre 2021; 2) per il “*contributo individuale*”, dal punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l'Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento. Tale ultimo criterio è applicato anche ai dipendenti/dirigenti sindacali per i periodi di distacco presso il sindacato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti⁽⁴⁾.

Sarà oggetto di verifica quanto autocertificato dal candidato ossia il punteggio complessivo che il medesimo si è attribuito in relazione a ciascuna delle quattro sottocategorie A1, A2, A3 e A4. Lo specifico punteggio attribuito in relazione alla sottocategoria A5 verrà sommato automaticamente dall'applicativo presente sul portale self-service o d'ufficio dalla Struttura competente alla verifica dei titoli per i candidati che dovranno utilizzare il format di cui all'allegato A) o per quelli che versano nella condizione di cui al capoverso precedente.

⁽³⁾ Nel caso di avvicendamenti del dipendente nell'ambito di più strutture nel corso dell'anno, allo stesso verrà assegnato il punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi delle strutture presso le quali ha prestato servizio nell'anno di riferimento.

⁽⁴⁾ Nel caso in cui al dipendente non si stia notificata una valutazione da parte dell'Agenzia in una delle due annualità previste, l'applicativo riporterà il valore N.D. e il punteggio sarà calcolato d'ufficio e sommato dalla Struttura competente in base ai dati in proprio possesso.

È complessivamente attribuibile per l'esperienza professionale un punteggio massimo pari a 28.

B) Titoli di studio: sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.

B1) diploma della scuola dell'obbligo: punti **15**;

B2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti **18**;

B3) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti **21**;

B4) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti **24**;

B5) specializzazione universitaria *post lauream*, dottorato di ricerca: punti **26**;

B6) punteggio aggiuntivo per corsi *post lauream* di perfezionamento/master, universitari di durata almeno annuale, o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti **2**⁽⁵⁾.

È complessivamente attribuibile per i titoli di studio un punteggio massimo pari a 28.

ARTICOLO 4 **Formazione delle graduatorie**

1. L'attribuzione del punteggio per i titoli autocertificati dai candidati è effettuata a cura delle Strutture di vertice (Direzioni regionali/interregionali/interprovinciale di Bolzano e Trento, Direzione Personale) che ricevono le relative domande di partecipazione.

2. Ogni Struttura competente all'attribuzione del punteggio redigerà un elenco dal quale risulterà il punteggio complessivo attribuito a ogni candidato. L'elenco – che deve essere formalmente validato dal Direttore della Struttura che attribuisce il punteggio ai sensi del comma 1 del presente articolo – verrà redatto in formato *Excel*, a partire dai dati acquisiti per il tramite della piattaforma informatica, eventualmente integrata con i dati dei candidati che collocati fuori ruolo, in posizione di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali e impossibilitati ad accedere all'applicazione hanno dovuto compilare il format di cui all'allegato A).

3. L'elenco, validato, dovrà essere trasmesso tramite posta elettronica entro il 28 dicembre 2022 al centrale Ufficio Reclutamento della Direzione Personale, che provvederà a redigere la graduatoria nazionale di merito della procedura selettiva.

4. Qualora nella suddetta graduatoria di merito si verificano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull'individuazione degli aventi diritto all'attribuzione della fascia retributiva F3 della seconda area, si applicano, nell'ordine proposto, i criteri di seguito individuati:

⁽⁵⁾ Sarà riconosciuto un punteggio pari a 2 indipendentemente dal numero dei titoli dichiarati nell'ambito della categoria B6.



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

- a) maggiore anzianità nella fascia economica di appartenenza;
- b) maggiore anzianità nell'area di appartenenza;
- c) maggiore anzianità anagrafica;
- d) prova teorico-pratica consistente in un colloquio di fronte a una Commissione esaminatrice, vertente sulle materie afferenti l'organizzazione e la missione istituzionale dell'Agenzia (normativa in materia di dogane e accise, giochi, fini istituzionali, attribuzioni e organi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

5. All'eventuale prova di cui al precedente comma 4, lett. d) – che si svolgerà a livello centrale – sovrintenderà una Commissione esaminatrice appositamente nominata dal Direttore della Direzione Personale con determinazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa www.adm.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub “Selezioni interne”.

6. La mancata presentazione dei candidati interessati nella sede e nel giorno stabilito dalla competente Commissione esaminatrice per l'effettuazione del colloquio comporterà la posposizione dei medesimi candidati nella relativa graduatoria di merito rispetto a tutti coloro che parteciperanno, invece, alla prova stessa e si posizioneranno in base al punteggio riportato.

7. Conseguiranno l'inquadramento nella fascia retributiva F3 della seconda area i candidati che, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, si collocheranno nella relativa graduatoria di merito entro la 54^a posizione.

8. Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno approvate con successiva determinazione, che verrà pubblicata, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia medesima www.adm.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub “Selezioni interne”. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative.

La presente determinazione verrà pubblicata, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it.

Marcello Minenna



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE GENERALE

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.